

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

**Modifica del 6 ottobre 2000**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL), allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998 e del 9 dicembre 1999<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

**Art. 10**            **Salari minimi** (valevole dal 1° gennaio 2001 rispettivamente dalla stagione estiva 2001)

<sup>1</sup> Salari lordi minimi mensili per collaboratori a tempo pieno:

I	Collaboratori senza apprendistato professionale	
a)	Lavoro subalterno	CHF 2510.–
b)	Lavoro qualificato giusta il capoverso 2 o formazione empirica giusta l'articolo 49 della LFPr	CHF 2810.–
II	Collaboratori con apprendistato professionale o formazione equivalente	CHF 3210.–
III	Collaboratori con formazione professionale superiore o particolare responsabilità	
–	Esame professionale giusta l'articolo 51 segg. LFPr	
–	Apprendistato con 10 anni di esperienza settoriale (compreso il periodo di formazione)	
–	Quadri ai quali è regolarmente sottoposto almeno 1 collaboratore (compresi apprendisti o lavoratori a tempo parziale)	
–	Collaboratori con formazione o funzione di quadro equivalente	CHF 3970.–

<sup>1</sup> FF 1998 4400-01, 1999 8666

- IV Quadri ai quali è regolarmente sottoposto un numero di collaboratori giusta la lettera c) o esame professionale superiore secondo l'articolo 51 segg. LFPr:
- a) – Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c)  
– Funzione di quadro equivalente CHF 4990.–
  - b) – Esame professionale superiore giusta l'articolo 51 segg. LFPr  
– Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c) da almeno 5 anni  
– Funzione di quadro o formazione equivalente CHF 6010.–
  - c) Numero di collaboratori sottoposti giusta le lettere a) e b):

Settore cucina	4
Settore servizio	6
Settore hall/réception	3
Settore economia domestica aziendale	6
Altri settori	3
  - d) I salari giusta le lettere IV a) e b) possono anche essere inferiori, se stipulato per iscritto in un contratto di lavoro, indipendentemente dallo stato di residenza del collaboratore.

<sup>2</sup> Con attività professionale qualificata di cui al capoverso 1 categoria I lettera b) si intende una regolare attività o funzione in un settore o in una parte di esso, svolta di regola da professionisti o che non si può qualificare come lavoro subalterno.

Nel settore cucina rientra in tale definizione l'impiego di collaboratori senza formazione professionale per la preparazione e la produzione di pietanze in settori parziali, che di regola rientrano nelle competenze di un cuoco o di un pasticcere.

In tale definizione rientra anche l'attività nel settore servizio. Per i dipendenti del settore servizio si può pattuire un salario minimo inferiore per un periodo di introduzione della durata massima di 6 mesi, a condizione che ciò avvenga per iscritto in un contratto di lavoro individuale. Il salario minimo non potrà comunque essere inferiore a quanto stabilito dal capoverso 1 categoria I lettera a).

<sup>3</sup> Determinante per l'attribuzione ad una determinata categoria è l'effettivo settore di responsabilità, rispettivamente la qualifica professionale e non la semplice definizione del genere di attività svolta.

<sup>4</sup> In caso di contestazione, la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l'attribuzione di un collaboratore ad una categoria, così come il riconoscimento di una formazione professionale o di una funzione.



II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 e ha effetto sino al 31 dicembre 2002.

6 ottobre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2385a